

Marilina Intrieri - Garante infanzia e adolescenza su adolescente di mafia mandato in comunità con provvedimento del tribunale dei minori di Reggio Calabria

19 Gennaio 2013

La conferma in appello del provvedimento del tribunale dei minori di Reggio Calabria di mandare in comunità il minore appartenente ad una famiglia di mafia, eseguito ieri dagli agenti della Questura di Reggio Calabria significa quanto l'esercizio non corretto del dovere educativo da parte dei genitori di mafia produca un grave pregiudizio ai figli che con la trasmissione di disvalori civici può comportare l'adesione ai valori della criminalità.

Da ciò deriva che in presenza di minori educati dai genitori alla criminalità, qualora venga accertato il pregiudizio minorile l'adozione di provvedimenti 330 e 333 c.c., costituisce un atto dovuto del magistrato che, nel bilanciamento degli interessi minorili attraverso l'allontanamento dalla famiglia di origine sottrae il minore al pregiudizio subito e subendo; consentendogli così di poter acquisire quei valori civici che lo renderanno, raggiunta la maggiore età, un uomo libero dalla mentalità mafiosa.

L'allontanamento del figlio di mafia costituisce quindi una possibilità che gli viene offerta di ricevere aiuto da educatori, psicologi, servizi e famiglie che si dichiarano disponibili all'affidamento etero familiare per uscire dalla educazione mafiosa, in luogo di genitori che si sono dimostrati inadeguati ed incapaci.

La decadenza o limitazione della potestà genitoriale si pone non come misura sanzionatoria del comportamento del genitore, ma come mezzo di tutela del minore onde evitare a lui un pregiudizio tale da ledere lo sviluppo della sua personalità (Trib. Min. Catania decreto del 02.04.2007). Tale interpretazione giurisprudenziale e dottrinarie appare conforme e coerente al principio del best interest del minore.